

Le molte criticità nell'applicazione della Convenzione Internazionale dei

tratto da "Fin da Piccoli" Aggiornamenti sulla letteratura in tema di interventi nei primi anni di vita

Indirizzo per corrispondenza: <http://www.csbonlus.org/>

In occasione del Ventennale dell'approvazione della Convention on the Rights of Children (CRC, Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (il 20 novembre 1989), il Gruppo CRC - un network di 86 organizzazioni e associazioni del terzo settore, coordinato da Save the Children Italia ha prodotto un rapporto ("I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia", 2° Rapporto Supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia.

Alcune delle molte criticità evidenziate riguardano:

- la mancanza di un Piano Nazionale Infanzia. Piano che è stato raccomandato dal Comitato ONU già nel 2003 e nel 2006 e che in base all'attuale normativa dovrebbe essere adottato ogni due anni. L'ultimo Piano approvato risulta essere ancora quello relativo al 2002-2004, il terzo dall'entrata in vigore della Legge 451/97. Il che significa che l'Italia è stata priva di un Piano Nazionale Infanzia negli ultimi 5 anni.
- la crescita del fenomeno povertà: i bambini costituiscono il 23% della popolazione povera con una sproporzionata concentrazione nel Meridione, dove risiede il 72% dei minori poveri italiani. La raccomandazione del Comitato ONU che sottolineava l'importanza di assicurare che il processo di decentramento regionale favorisse l'eliminazione delle disparità fra bambini dovute alla ricchezza delle Regioni di provenienza, è stata ampiamente disattesa
- il permanere di gravi fenomeni di sfruttamento e abuso, come la tratta a scopo di sfruttamento sessuale, la mendicizia, il lavoro nero.
- la non adeguata tutela del diritto all'ascolto in particolare nell'ambito dei procedimenti giudiziari dove i minori sono spesso coinvolti sia come autori di reato sia come parte offesa o vittime di reati sessuali. Gli strumenti previsti nell'ordinamento italiano, relativi all'ascolto del minore parte offesa oppure vittima di un reato sessuale non hanno ancora raggiunto livelli di omogeneità e di uniformità applicativa da parte dei vari Tribunali. In particolare gli artt. 11 e 13 della Legge 66/1996 prevedono strumenti concreti al fine di proteggere la vittima di reati sessuali durante tutta la fase processuale, sia prevedendo l'assistenza affettiva e psicologica da parte del genitore o di persona indicata dal minore ed ammessa dall'Autorità giudiziaria, oltre all'assistenza dei servi-

zi minorili, sia adottando luoghi, tempi e modalità particolari (anche presso strutture specializzate) per lo svolgimento dell'udienza dell'incidente probatorio, finalizzate

a proteggere il minore di anni 16 che debba rendere testimonianza quale parte offesa (cosiddetta «audizione protetta»). Più positivo invece il giudizio sull'ascolto del minore nei procedimenti di separazione previsto ora espressamente nel disposto della Legge 54/2006.

- l'impatto sui minori di alcuni provvedimenti legislativi come la Legge sulla sicurezza pubblica 94/2009 che prevede l'obbligo di presentare il permesso di soggiorno per atti di stato civile, e che quindi ha suscitato preoccupazione in merito al compimento di atti quali la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale, fondamentali ai fini del diritto all'identità (art. 7 CRC) e al diritto alla tutela del minore contro gli allontanamenti arbitrari dei figli dai propri genitori (art. 9 CRC). E' stata necessaria una circolare del Ministero dell'Interno per precisare che la normativa non incide

su tali atti e per evitare degli effetti gravemente discriminatori per quei bambini figli di coppie non regolarmente soggiornanti in Italia. Negativo è giudicato l'impatto della legge sulla sicurezza pubblica laddove impone notevoli limitazioni ai minori migranti arrivati in Italia da soli al momento della regolarizzazione della loro posizione al compimento della maggiore età.